



## COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674

e-mail: info@comune.santegidioallavibrata.te.it

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30/09/2013

Verbale numero 36

#### Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA ANCHE IN ORDINE AGLI EVENTUALI OBBLIGHI DI DISMISSIONE

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 15.30, ed in continuazione, nella sala delle adunanze del Comune, in prima convocazione, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica che è stata partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge, su numero 17, assegnati e in carica, risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

ANGELINI RANDO	Sindaco	Presente	
TALVACCHIA SIRIO	Vice-Sindaco	Presente	
ANTONINI ROBERTA	Consigliere	Presente	
AZZARI GIANLUCA	Consigliere		Assente
CENSORI GUIDO	Consigliere		Assente
D'IPPOLITO LEONARDO	Consigliere	Presente	
FABRIZI CARLO	Consigliere	Presente	
FERRI MARCO	Consigliere	Presente	
FORLINI ALESSANDRO	Consigliere	Presente	
MALONI MICHELE	Consigliere	Presente	
PIERANTOZZI ANNALISA	Consigliere	Presente	
TARQUINI CLAUDIO	Consigliere	Presente	
FERRI STEFANIA	Consigliere	Presente	
AMATUCCI ANNUNZIO	Consigliere	Presente	
DE LUCA FRANCO ELIO	Consigliere		Assente
MEDORI LUIGINO	Consigliere	Presente	
MONTI FRANCESCO	Consigliere		Assente

**Totale presenti n.13 e assenti n. 4**

Il Presidente arch. Rando Angelini nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Comunale ANGELINI Dott. TOMMASO, incaricato della redazione del verbale.

Immediatamente eseguibile

S

RIFERISCE sull'argomento posto all'ordine del giorno l'Assessore Alessandro Forlini. Nell'ultimo quadriennio l'adeguamento alla normativa comunitaria, con il sempre e più marcato riconoscimento del principio fondamentale della tutela del mercato e della concorrenza, ha ridefinito le aree di possibile intervento della Pubblica Amministrazione.

In particolare, negli ultimi tre anni, si è avuta una costante evoluzione in tal senso, con particolare riferimento all'ambito delle società partecipate dagli Enti Pubblici e, in specie, dagli Enti Locali.

Un significativo e ulteriore sviluppo si è avuto con le previsioni contenute nella L. 24/12/2007 n.244: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge Finanziaria 2008). Nel dettaglio la citata legge prevede quanto segue:

- l'art.3, comma 27 stabilisce come al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D. L.vo 30/03/2001 n.165, non possano costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- il medesimo comma precisa tuttavia come sia comunque sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui trattasi;
- il successivo comma 28 del medesimo art.3 impone poi alle Amministrazioni medesime (e quindi anche agli Enti Locali) di effettuare la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie dirette per verificare il rispetto dei limiti e la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 27, quale sopra appena citato;
- il comma 29, infine, impone alle Amministrazioni di cedere a terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge le società e le partecipazioni vietate ai sensi del menzionato comma 27.

Come si può constatare, l'elemento peculiare di novità dell'impianto normativo può essere rinvenuto nel fatto che l'attività di produzione di beni e servizi di una società partecipata debba essere ricondotta alla "stretta necessità" di perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, nell'ambito dei suoi livelli di competenza.

Per quanto riguarda l'individuazione delle finalità istituzionali dell'ente occorre richiamare quanto previsto in proposito dall'art.13, primo comma, D. L.vo 18/08/2000 n.267 in base al quale "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".

Ciò posto, il menzionato art.3 comma 28 della L. n.244/2007 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali debbano essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27; la deliberazione del Consiglio Comunale, pertanto, deve contenere, in entrambe le fattispecie (assunzione di nuova partecipazione ovvero mantenimento di una partecipazione già detenuta) le motivazioni a sostegno di tali operazioni nonché la dichiarazione in merito alla circostanza che i servizi svolti dalla società rientrano nell'ambito di competenza dell'Ente, in quanto legati a sue funzioni istituzionali ovvero al perseguimento di interessi generali della comunità amministrata.

Ha assunto quindi valenza di legge l'obbligo di procedere ad una ricognizione delle partecipazioni societarie e ad una conseguente razionalizzazione dello stesso assetto delle partecipazioni, con successiva cessione di quelle non consentite.

Passo iniziale e prodromico del percorso tecnico-istruttorio è quello di effettuare

un'accurata riflessione sul ruolo del Comune all'interno del complesso delle Amministrazioni Pubbliche, traendo spunto dalle vigenti disposizioni normative allo scopo di addivenire ad una definizione più compiuta possibile circa le "finalità istituzionali" dell'ente stesso.

Le funzioni istituzionali del Comune sono deducibili da un quadro normativo piuttosto composito. Le norme fondamentali, a parte ovviamente quelle di rango costituzionale, sono rinvenibili nel Testo Unico degli Enti Locali (D. L.vo 18/08/2007 n.267 e successive modifiche).

In primo luogo, l'art.3 comma 2 del D. L.vo n.267/2000 definisce il Comune come "l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" pertanto il Comune è ente a competenza generale, deputato alla cura di tutti gli interessi dei propri amministrati, con il solo esplicito richiamo alla dimensione territoriale dell'ente.

Il successivo art.13 dello stesso D. L.vo assegna ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, salvo quanto attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale. Ciò si coniuga e si rafforza prendendo in considerazione il nuovo art.118 della Costituzione che ha stabilito che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Ove non si ravvisi questa necessità la competenza amministrativa in capo ai Comuni non può pertanto essere oggetto di limitazioni.

Sul punto, può essere utile richiamare l'art.2, L. 05/06/2003 n.131 (cd. "legge La Loggia"), che considera funzioni fondamentali quelle essenziali sia per il funzionamento di comuni, province e città metropolitane, sia "per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento".

Spetta, quindi, al singolo ente valutare quali siano le necessità della comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, avviare le "politiche necessarie per soddisfarli".

Utili indizi per delineare l'attività istituzionale degli Enti, infine, possono provenire dalla stessa struttura del bilancio dell'Ente, e precisamente dalle funzioni - che individuano in modo articolato le spese in relazione alla tipologia delle attività espletate e cioè all'oggettivo esercizio di operazioni da parte delle articolazioni organizzative dell'Ente - e dai servizi - che individuano le attività che fanno capo alle varie compagini organizzative dell'Ente.

Inoltre, ai fini dell'individuazione delle finalità istituzionali, un ruolo fondamentale va sicuramente riconosciuto alla fonte statutaria, che caratterizza l'autonomia degli Enti Locali, tutelata dall'art.114, c. 2, Costituzione, e che, nel rispetto del quadro normativo vigente, delinea i contorni dell'attività istituzionale dell'ente, ed indica le finalità dell'azione amministrativa, oltre che i fini istituzionali "tipici" che vi sottintendono.

Questi ultimi sono specificati ed attuati in ciascuna Amministrazione anche dalle linee programmatiche di mandato, che segnano, sin dall'insediamento dell'amministrazione, le direttrici entro cui tale attività dovrà svilupparsi, e che orientano le linee strategiche della programmazione di bilancio nel corso del mandato.

Da ultimo si sottolinea come i Comuni, in quanto titolari delle funzioni amministrative, possono avvalersi di altri organismi per esercitarle. Ciò però potrà essere fatto conservando ed esercitando il potere d'indirizzo e di controllo, mantenendo così il necessario collegamento con i cittadini-elettori e rispettando il principio di legittimazione democratica della funzione amministrativa.

Posto il quadro normativo sopra brevemente delineato, si può sostenere che il rispetto della finalità istituzionale dell'ente sussista ogniqualvolta vi sia:

- un interesse della popolazione all'attività posta in essere dall'ente Comune;
- un vantaggio morale o materiale diretto la cui soddisfazione non sia sentita come estranea alla popolazione stessa.

A questo punto l'obiettivo da perseguire è quello di sovrapporre le principali macro-categorie delle funzioni istituzionali proprie del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata con le corrispondenti macro-categorie d'attività economica dedotte nell'oggetto sociale di ciascuna società partecipata direttamente dal Comune medesimo.

Muovendo dalla previsione contenuta nell'art.13 del D. L.vo n.267 (articolo il cui testo è stato, in precedenza espressamente richiamato) e dalle riflessioni già svolte, le funzioni istituzionali del Comune possono essere classificate in quattro macro categorie alle quali, per espressa previsione normativa (art. 3, comma 27, della L. n.244/2007), si aggiunge quella dei c.d. "servizi di interesse generale", prevista dal legislatore e quindi oggetto di tutela anche qualora non vi sia una corrispondenza con le altre quattro macro categorie individuate.

Precisamente le categorie identificate sono:

1. Servizi Pubblici Locali: con tale espressione si intendono i servizi di cui i cittadini usufruiscono "uti singuli" e come componenti la collettività, rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali. L'art.112 del D. L.vo n.267/2000 dispone che: "Gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali." Gli Enti hanno la possibilità di individuare innumerevoli servizi volti "a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali" (attinenti dunque al perseguimento delle loro finalità istituzionali), occorre evidenziare come il numero e la gamma di tali servizi si modifichi anche in considerazione del trascorrere del tempo e dell'evoluzione dei bisogni della collettività. Tradizionalmente gli stessi vengono identificati in questi settori: energia; acqua; trasporti; ambiente.
2. Funzioni amministrative: con tale espressione si intendono tutti i compiti (programmazione, organizzazione, tesoreria, ecc.) necessari per il corretto funzionamento del governo locale.
3. Attività strumentali (al perseguimento di fini istituzionali): con tale espressione si intendono le attività di natura pubblicistica attraverso le quali l'ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali, come ad esempio, gestione tributi, manutenzione del verde, gestione, valorizzazione e manutenzione del patrimonio comunale, ecc.
4. Gestioni patrimoniali: con tale espressione si intendono le attività di salvaguardia, potenziamento e gestione (alternativamente o congiuntamente): delle reti e infrastrutture; dei terreni e degli immobili su cui insistono le reti; gli impianti e le altre dotazioni.

A queste quattro categorie si deve aggiungere quella dei "servizi di interesse generale" il cui ambito oggettivo non è tuttavia ancora adeguatamente definito a livello normativo, con le inevitabili incertezze provocate, sul piano operativo, dalla genericità di siffatta enunciazione. In tale sede, allo scopo di giungere ad una corretta operazione ermeneutica, occorre necessariamente far riferimento alla nozione comunitaria di servizi di interesse generale per correttamente calarla nel contesto dell'ordinamento nazionale. In attesa di un auspicabile intervento legislativo o di un chiarimento ufficiale, si può richiamare pertanto l'interpretazione dell'espressione "Servizi di interesse generale" data nel c.d. "Libro verde dei servizi pubblici".

In tale ambito l'espressione individua sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. Per il citato Libro verde "non è né auspicabile né possibile elaborare un'unica e completa definizione europea del contenuto dei servizi di interesse generale. Tuttavia, la vigente normativa comunitaria sui servizi di interesse economico generale include una serie di elementi comuni da cui si potrebbe dedurre un utile concetto comunitario di servizi di interesse economico generale. Questi riguardano in particolare: il servizio universale, la continuità, la qualità del servizio, l'accessibilità

delle tariffe, la tutela degli utenti e dei consumatori. Questi elementi comuni individuano valori e obiettivi comunitari. Sono stati trasformati in obblighi nelle rispettive normative e perseguono obiettivi di efficienza economica, di coesione sociale o territoriale e di sicurezza per tutti i cittadini. Possono essere integrati anche da obblighi più specifici in base alle caratteristiche del settore interessato. Elaborati in particolare per talune industrie di rete, tali obblighi potrebbero anche applicarsi ai servizi sociali."

La realtà dei servizi d'interesse generale nell'Unione Europea è quindi complessa e in costante evoluzione, e riguarda un'ampia gamma di attività e organizzazioni diverse:

- attività delle grandi industrie di rete (energia, servizi postali, trasporti e telecomunicazioni), la sanità, l'istruzione e i servizi sociali;
- attività che hanno dimensioni diverse, dal livello europeo a quello puramente locale;
- attività che hanno una natura diversa, di mercato e non di mercato;
- le organizzazioni variano in base alle tradizioni culturali, alla storia, alla conformazione geografica e alle caratteristiche delle attività svolte.

Cercando di circoscrivere il concetto avendo a riferimento il quadro normativo nazionale, si fa presente, in primo luogo, che l'art.3 comma 2 del D. L.vo n.267/2000 definisce il Comune come l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. L'art.13 del medesimo decreto assegna ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, salvo quanto attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale. L'art.112 dello stesso decreto stabilisce poi che gli Enti Locali provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità Locali.

Dal sintetico quadro normativo sopra richiamato risulta evidente che il Comune si configura come Ente avente competenza generale, talché il legislatore nazionale o regionale può intervenire per limitare le funzioni amministrative solo per la necessità di assicurare il loro esercizio ad altro livello di governo, più ampio; l'art.118 comma 1 della Costituzione stabilisce, infatti che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Ove non si ravvisi questa necessità, la competenza dei Comuni non può pertanto essere limitata.

La caratteristica dei Comuni come Enti a fini generali consente, pertanto, agli stessi di individuare quali siano le funzioni ed i servizi che l'ente deve porre in essere per perseguire le proprie finalità istituzionali. E questo elemento si desume dai commi 27 e 28 dell'art.3 delle Legge finanziaria 2008, con i quali si demanda alla competenza dei consigli comunali di valutare, in occasione della assunzione di partecipazioni in società o di un loro mantenimento, la necessità del perseguimento di finalità istituzionali ovvero di garantire la "produzione" di servizi di interesse della comunità.

E' l'Ente stesso, quindi, che tenuto conto della cornice normativa sopra enunciata, definisce le sue finalità istituzionali ed i servizi di interesse della collettività amministrata e, quindi, di riflesso quali siano i beni e servizi che intende "produrre", tramite le proprie partecipazioni societarie, per conseguire le predette finalità ed interessi generali: "Spetta al singolo ente valutare quali siano le necessità della comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, avviare le politiche necessarie per soddisfarle" (Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Lombardia, parere n.23/2008).

Nell'individuazione delle attività strettamente necessarie per il perseguimento delle predette finalità e dei servizi di interesse generale, l'ente locale non è tuttavia pienamente libero, in quanto deve comunque rapportarsi con il fatto che i suoi fini, pur se generali, riguardano sempre - come sopra evidenziato - funzioni amministrative e deve dunque coordinarsi con i limiti ed i divieti che possono derivare dalla normativa comunitaria in tema di concorrenza.

Il Comune infine non può non tener conto del principio di sussidiarietà orizzontale definito dall'art.118, comma 4° della Costituzione, in base al quale proprio nelle attività di interesse generale l'ente locale deve favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini e quindi riservarsi l'intervento diretto solo quando questa non è possibile.

In estrema sintesi, è compito e responsabilità delle singole Amministrazioni statali e delle altre Amministrazioni locali definire ulteriori servizi come servizi di interesse generale. Pertanto, per usare le parole della Commissione, "le autorità nazionali, regionali e locali di ciascuno Stato membro sono, in linea di principio, libere di definire ciò che considerano essere un servizio di interesse generale".

Il Comune quindi, può individuare un'attività come servizio di interesse generale, ciò ovviamente purché si tratti di servizi pubblici resi (ex art.3, comma 27, L. n.244/2007) "nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza" (livelli di competenza previamente analizzati e definiti).

Sempre in vista dell'obiettivo di cui sopra (ovvero sovrapporre le principali macro-categorie delle funzioni istituzionali proprie del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata con le corrispondenti macro-categorie d'attività economica dedotte nell'oggetto sociale di ciascuna società partecipata direttamente) occorre procedere, parallelamente, al seguente percorso:

1. analisi preliminare del portafoglio delle società partecipate dal Comune classificando le stesse a seconda della tipologia di partecipazione al capitale da parte del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata.
2. successiva sistematizzazione in macro-categorie delle principali attività che strutturano l'oggetto sociale di ognuna delle società partecipate dal Comune di Sant'Egidio alla Vibrata.

Il risultato della ricognizione e sistematizzazione è riportato nell'Allegato A) parte sostanziale ed integrante del presente atto.

Sulla base dell'analisi è quindi possibile classificare le società in macro categoria di attività e da qui incrociare le macro-categorie individuate con le categorie di funzioni istituzionali del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata.

Il lavoro di raccordo tra attività societaria e funzione istituzionale è riportato nell'Allegato B) parte sostanziale ed integrante del presente atto.

Le premesse metodologiche effettuate e appena descritte facilitano quindi, nel momento della scelta, l'individuazione di quali tra le società partecipate dal Comune di Sant'Egidio alla Vibrata rivestano o meno il carattere di partecipazione alla produzione di beni e servizi di interesse generale oppure necessari al perseguimento dei fini del Comune che, direttamente, vi partecipa.

Peraltro l'obbligo di procedere ad una ricognizione delle partecipazioni societarie e ad una conseguente razionalizzazione dello stesso assetto delle partecipazioni, con successiva cessione di quelle non consentite, vede la normativa di riferimento delineare un quadro restrittivo per il mantenimento o la nuova assunzione di partecipazioni, anche di minoranza, in organismi societari ad esclusione però dei consorzi;

Per quanto riguarda poi le società consortili, così come disciplinate dall'art.2.615 ter c.c., queste appartengono alla categoria dei c.d. contratti collegati e per questo si è in presenza di quello che giuridicamente viene definito negozio/mezzo (la struttura societaria) e negozio/fine (il consorzio);

Per quanto sopra rilevato nelle società consortili convivono due discipline e, quindi, questo tipo di società ha la forma della società e la sostanza del consorzio, e di conseguenza risulta prevalente lo scopo mutualistico del consorzio, il cui obiettivo è quello di procurare un vantaggio agli associati, mentre la sua struttura societaria non è impiegata nella sua funzione tipica;

Rilevato quindi che le società consortili sono riconducibili alla categoria dei consorzi, come regolati dall'art.2.602 c.c, ove la struttura societaria rappresenta solo la forma organizzativa dell'istituto che nella sostanza si caratterizza invece per svolgere attività e perseguire fini tipicamente consortili;

Considerato altresì che tale tipo di società non ha come scopo la divisione di utili, che caratterizza le società di capitali, ma ha natura mutualistica, costituendosi per realizzare i fini indicati nell'art.2.602 c.c;

Per quel che riguarda le società consortili a responsabilità limitata, che rappresentano la scelta maggiormente utilizzata per la costituzione dei Gruppi di Azione Locale (GAL), l'assunzione di un oggetto sociale permeato dallo scopo consortile legittima l'introduzione nell'atto costitutivo di clausole derogatorie rispetto alla disciplina propria delle società a responsabilità limitata;

Considerato che:

- il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata detiene partecipazioni minoritarie nelle società consortili a responsabilità limitata Borghi Montani e Gran Teramo, rispettivamente nella misura del 4,44% e del 1%;
- le predette società consortili hanno come scopo sociale:
  - a) Borghi Montani sc a rl: progettare, realizzare, promuovere e commercializzare il "prodotto turistico Borghi" attraverso la predisposizione di pacchetti turistici di qualità, etc.,
  - b) Gran Teramo sc a rl: svolgere la funzione sul territorio di Gruppo di Azione Locale (GAL) con lo scopo di realizzare, in sintonia con la strategia e gli obiettivi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2007-2013 ed in coerenza e continuità con il Programma Leader, un Piano di Sviluppo Locale volto alla promozione ed alla diversificazione delle produzioni agricole Locali;
- lo Statuto di Borghi Montani sc a rl all'art.3 stabilisce che la società non ha scopo di lucro;
- lo Statuto di Gran Teramo sc a rl all'art.19 stabilisce che gli avanzi di gestione sono da destinare alla costituzione della riserva legale nonché alla costituzione di un'apposita riserva straordinaria da utilizzare per il conseguimento degli scopi sociali;

Per quanto sopra anche Gran Teramo sc a rl risulta esser priva, di fatto, di scopo di lucro poiché non vi è lucro oggettivo (infatti la società non esercita di fatto attività economiche) né lucro soggettivo (infatti la società non prevede la distribuzione di utili tra i soci bensì la destinazione degli stessi utili per il conseguimento degli scopi sociali); Pertanto, in riferimento all'oggetto sociale effettivo, alla natura delle attività svolte ed all'assenza di scopo di lucro le predette società consortili possono, a tutti gli effetti, essere considerate riconducibili alla categoria dei consorzi e quindi sottratte all'obbligo di cessione;

Alla luce del quadro normativo ed istituzionale sopra delineato, nonché dell'interpretazione data alla nozione di servizi di interesse generale, si formulano, pertanto le seguenti conclusioni.

Si ritiene che l'Amministrazione possa mantenere le partecipazioni nelle seguenti società:

- 1) Ruzzo Reti S.p.A. in quanto società a totale capitale pubblico che svolge attività nell'ambito dei servizi pubblici locali identificati nella prima delle "categorie" già elencate, in quanto trattasi di partecipazioni a valenza strategica e di particolare rilevanza con riferimento ai servizi gestiti dalla predetta società; la partecipazione alla Società medesima è infatti riferita a servizi di interesse generale, qualificati come servizi pubblici Locali, con presupposto partecipativo determinato dalla scelta dello specifico modello organizzativo-gestionale, consentito dalla normativa vigente;
- 2) Farmacia Comunale Sant'Egidio S.p.A. in quanto società a capitale misto pubblico/privato che svolge attività nell'ambito di servizi pubblici locali, a carattere essenziale, identificati nella prima delle "categorie" già elencate;
- 3) Poliservice S.p.A. in quanto società a capitale misto pubblico/privato che svolge attività nell'ambito di servizi pubblici locali identificati nella prima delle "categorie" già elencate.

Peraltro ulteriore sviluppo della normativa di riferimento è avvenuto con le previsioni contenute:

- nell'art.14, comma 32, del D.L. n.78/2010 che ha disposto che "Fermo quanto previsto dall'art.3, commi 27, 28 e 29, della L. 24 dicembre 2007 n.244, i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 (termine più volte modificato con successivi interventi normativi; da ultimo il D.L. n.216/2011, c.d. Milleproroghe, ha previsto una proroga di 9 mesi dalla scadenza, ora prevista al 30 settembre 2013) i Comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti Comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite";
- nell'art.6, comma 19, del medesimo D.L. n.78/2010 che ha previsto il divieto per gli Enti di procedere a vario titolo a finanziamenti a società partecipate che negli ultimi tre anni abbiano registrato perdite, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite, anche infrannuali;
- nell'art.4 del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n.135, il quale, nell'ambito delle misure di contenimento e revisione della spesa pubblica, contiene disposizioni volte a riportare definitivamente, salvo limitate eccezioni, l'attività amministrativa svolta in forma privatistica nell'alveo dei tradizionali strumenti della pubblica amministrazione, imponendo di ricercare, viceversa, sul mercato ciò che l'amministrazione stessa non riuscirà più a produrre;

In particolare i commi da 1 a 3 e 3-sexies del citato art.4, testualmente recitano:

Art.4 Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche

"1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001*, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.

2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° luglio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito



dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'*articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, nonché alle società di cui all'*articolo 23-quinquies, commi 7 e 8, del presente decreto*, e alle società finanziarie partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall'*articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n.59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2012, n.100*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 luglio 2012, n.94*, e prevedono l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'*articolo 118 della Costituzione*, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing. I termini di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi";

Le norme da ultimo citate impongono, quindi, a tutte le pubbliche amministrazioni, di dismettere le società strumentali controllate direttamente o indirettamente che nel 2011 abbiano fatturato più del 90% delle prestazioni totali nei confronti delle medesime amministrazioni;

Preso atto, pertanto, che sono escluse dall'obbligo:

- le società strumentali che nel 2011 hanno fatturato nel complesso almeno il 10% nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni;
- le società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica. Tra queste sono da ricomprendere le società che erogano servizi pubblici Locali;
- le società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'*art.33 del D. L.vo 12 aprile 2006 n.163*;
- le società costituite per la realizzazione dell'*Expò 2015*;

- le società quotate in borsa e le loro controllate;

Considerato che gli sviluppi legislativi e giurisprudenziali degli ultimi anni hanno fortemente circoscritto la possibilità per gli Enti Locali di gestire servizi pubblici di rilevanza economica attraverso società "in house providing". Parallelamente, il legislatore, a più riprese, è intervenuto per impedire o quanto meno fortemente comprimere e ridurre la creazione, e l'azione, di società strumentali (le società disciplinate dal "decreto Bersani"), chiamate a fornire beni e servizi direttamente alle pubbliche amministrazioni. In particolare, a partire dall'art.3, c. 27, della L. n.244/2007, ha progressivamente disincentivato, rectius proibito, la nuova costituzione o il mantenimento di società da parte degli Enti Locali. Alla luce di tale disposizione le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto la produzione di beni o servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie utilità istituzionali né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza. E' tuttavia sempre ammessa la costituzione o assunzione di partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale (per la cui nozione si fa riferimento al diritto UE). Successivamente è intervenuto l'art.14, c. 32, del D.L. n.78/2010 (convertito in L. n.122/2010), che ha progressivamente imposto agli Enti Locali, in particolare a quelli di più modeste dimensioni, di smantellare le partecipazioni societarie in atto, perché troppo gravose sotto il profilo finanziario. Nello specifico, i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti non possono detenere partecipazioni in società già costituite né crearne di nuove. Tale divieto risulta derogato nell'ipotesi di partecipazione preesistente all'entrata in vigore della norma per le società in situazione non deficitaria (ultimi tre bilanci). Risulta altresì derogato nell'ipotesi di partecipazione, anche successiva all'entrata in vigore della norma, per le società pluricomunali, ma alla condizione che la popolazione complessiva dei Comuni soci superi i 30.000 abitanti e che la partecipazione al capitale sociale sia paritaria o, in alternativa, proporzionale alla popolazione di ciascun comune. Era sorto un dibattito circa l'applicazione di tali principi alle società che forniscono servizi pubblici Locali, ritenendo la loro costituzione sempre ammessa, a prescindere da qualsiasi limite demografico della popolazione di riferimento dell'ente locale. Tale interpretazione non è stata seguita sempre dalla giurisprudenza della Corte dei Conti (Parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Basilicata, (Potenza) - n.20/2012 - Deliberazione n.173/2012/PAR), la quale ritiene le disposizioni citate riferibili anche alle società che gestiscono pubblici servizi e non solo alle società strumentali. L'art.4 del D.L. n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012 (spending-review), più recentemente è intervenuto, con l'intenzione di ridurre le spese, a disciplinare la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche, in quanto considerate apparati troppo costosi, ad esclusione delle società che svolgano servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, nonché delle società che esercitano prevalentemente compiti centrali di committenza (art.33 D. L.vo n.163/2006), delle società finanziarie partecipate dalle Regioni e delle società di cui all'art.23 quinquies, c.7 e 8, del D.L. n.95/2012. Entro il 31 dicembre 2013 dovranno essere sciolte le società controllate direttamente o indirettamente dalle p.a. di cui all'art.1, c. 2, del D. L.vo n.165/2001, che abbiano conseguito per il 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore delle amministrazioni pari al 90% dell'intero fatturato. A partire dal 1° gennaio 2014, e dunque per il periodo successivo alla cessazione delle società strumentali, gli Enti Locali dovranno acquistare beni e servizi strumentali alla loro attività sul mercato, nel rispetto delle regole del Codice dei contratti pubblici. Alternativamente, occorre procedere all'alienazione entro il 31 dicembre 2013, con procedure a evidenza pubblica, dell'intera partecipazione della p.a. controllante e alla contestuale assegnazione del servizio, per cinque anni non rinnovabili, a partire dal 1° luglio 2014. Il comma 3 dell'art.4 in argomento contempla un'esenzione col dire che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica". Se

l'amministrazione non procede allo scioglimento non potrà ricevere affidamenti diretti. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'affidamento diretto potrà avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti europei per la gestione "in house providing", (art.4, comma 8). I giudici contabili (Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Liguria 17 giugno 2013, n.53/PAR, Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Campania 9 maggio 2013, n.188/PAR) hanno ritenuto che le società in house providing, che rispondono ai requisiti di cui all'art.4, comma 8, del D.L. n.95/2012, non sono soggette alle disposizioni di cui all'art.4, comma 1, dello stesso compendio normativo. In sostanza, ritengono i giudici contabili che la disposizione del comma 8 rappresenti norma speciale rispetto al comma 1, che assurge invece al rango di norma generale, anche in ragione della natura che essi attribuiscono alle società *in house* quale forma di articolazione dell'ente pubblico che non dà luogo quindi ad un rapporto con un soggetto terzo. Una diversa interpretazione sarebbe illogica dal punto di vista ordinamentale non solo perché renderebbe "inutile" la disposizione del comma 8 ma, soprattutto, perché la contraria interpretazione sopprimerebbe nell'ordinamento italiano un istituto quale la società *in house* che è di derivazione comunitaria. Ne conseguirebbe che le società *in house* possono continuare a ricevere gli affidamenti diretti, come prevede il comma 8, e non sono sottoposte alle disposizioni del comma 1 seconda parte (dismissione o messa in liquidazione). Il cosiddetto *in house* consente l'affidamento diretto, senza previa gara, a un soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall'ente affidante. Il che è consentito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. in presenza di tre condizioni: a) totale partecipazione pubblica; b) controllo analogo sulla società affidataria a quello che l'ente o gli Enti affidanti esercitano sui propri servizi; c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli Enti che la controllano (vedi, da ultimo, Corte di Giustizia U.E., sez. III, 29 novembre 2012 (cause nn. C-183/11 e C-183/1). Quindi per il diritto europeo una società può risultare affidataria diretta di un servizio solo qualora si trasformi in società "*in house providing*", ossia l'ente locale costituisca un soggetto, dotato di personalità giuridica, a totale partecipazione pubblica, che si configuri come una sorta di articolazione dell'ente stesso (c.d. delegazione organica), sottoposto ad un controllo analogo (penetrante controllo spinto sino al punto da diventare una sorta di controllo gerarchico) a quello esercitato sui propri uffici dall'ente costituente la società. La società domestica, che costituisce una sorta di *longa manus* dell'ente comune, dovrà, inoltre, svolgere la parte prevalente (sotto il profilo quantitativo e qualitativo) della propria attività con l'ente che l'ha creata. L'ordinamento comunitario, in tema di affidamento della gestione dei servizi pubblici costituisce solo un minimo inderogabile per i legislatori degli stati membri e, pertanto, non osta a che la legislazione interna disciplini più rigorosamente, nel senso di favorire l'assetto concorrenziale di un mercato, le modalità di tale affidamento" (sentenza Corte Costituzionale 7 novembre 2010 n.325 par. 13.2.1.). L'art.34 D.L. 18 ottobre 2012 n.179 convertito in L. 17 dicembre 2012 n.221, che segue le reiterate modifiche legislative all'assetto della disciplina dei servizi pubblici succedutesi all'esito della consultazione referendaria e poi cancellate dalla sentenza Corte Costituzionale n.199/2012, conferma nuovamente, l'assetto delineatosi a seguito dell'abrogazione dell'art.23-bis, in quanto il richiamo all'ordinamento comunitario e la derivata eliminazione degli ostacoli all'affidamento in house esclude, proprio in forza del rinvio anche al principio di neutralità ex art.345 Trattato UE, un intervento rispetto alle scelte gestionali di fondo a suo tempo assunte dal Legislatore e poi oggetto di ricognizione ad opera della Corte Costituzionale nella suddetta sentenza n.325 del 2010 e nelle successive sentenze. Ha trovato conferma la supremazia del modulo societario ai fini della gestione del servizio di interesse generale di rilievo economico, quale garante della separazione fra scelte politiche e responsabilità operativo- gestionali e, a cascata, della valutazione di efficienza ed efficacia della gestione oltrechè della distinzione fra responsabilità politiche e gestionali e della loro corretta allocazione e percezione da

parte della collettività di riferimento. Il Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 ottobre 2012 n.5268 ha disposto che per identificare giuridicamente un servizio pubblico, non è indispensabile, a livello soggettivo, la natura pubblica del gestore, mentre è necessaria la vigenza di una norma legislativa che, alternativamente, ne preveda l'obbligatoria istituzione e la relativa disciplina oppure che ne rimetta l'istituzione e l'organizzazione all'Amministrazione. Oltre alla natura pubblica delle regole che presiedono allo svolgimento delle attività di servizio pubblico e alla doverosità del loro svolgimento, è ancora necessario, nella prospettiva di un'accezione oggettiva della nozione, che le suddette attività presentino un carattere economico e produttivo (e solo eventualmente costituiscano anche esercizio di funzioni amministrative), e che le utilità da esse derivanti siano dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia, di utenti (in caso di servizi divisibili) o comunque di terzi beneficiari (in caso di servizi indivisibili). Alla luce del quadro normativo sopra delineato si formulano, pertanto, le seguenti conclusioni.

Si ritiene che, ai sensi dell'art.14, comma 32, secondo periodo, del D.L. n.78/2010:

- la società Ruzzo Reti S.p.A. non rientra nell'ambito dell'operatività della norma essendo partecipata da più Comuni la cui popolazione complessiva supera i 30.000 abitanti;
- le società:
  - a) Farmacia Comunale Sant'Egidio S.p.A. al 31 dicembre 2012, a) ha il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non ha subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non ha subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il Comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime;
  - b) Poliservice S.p.A. al 31 dicembre 2012, a) ha il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non ha subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non ha subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il Comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime;

il tutto come risulta dai bilanci delle predette società in atti;

Si ritiene, altresì, ai sensi dell'art.4 del D.L. n.95/2012, che le società:

- Ruzzo Reti S.p.A. partecipata dal Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, rientra nel novero delle "società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica" come tali sottratte, ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n.135/2012, agli obblighi di scioglimento o alienazione previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'art.4 del D.L. citato;
- Farmacia Comunale Sant'Egidio S.p.A. e Poliservice S.p.A. partecipate dal Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, rientrano nel novero delle "società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica" poiché società che erogano servizi pubblici locali e come tali sottratte, ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n.135/2012, agli obblighi di scioglimento o alienazione previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'art.4 del D.L. citato.

TERMINATA la relazione dell'Assessore Forlini Alessandro il Sindaco-Presidente invita i Consiglieri ad intervenire.

CHIEDE di intervenire il Consigliere:

**Ferri Stefania**, la quale chiede chiarimenti al fatto che nel dispositivo dell'atto deliberativo vengono menzionati la Ruzzo Reti spa, La Farmacia Comunale e la Poliservice e non si fa viceversa più menzione delle società consortili a responsabilità limitata quali Borghi Montani e Gran Teramo. Ritiene pertanto necessario evidenziare la destinazione di tali consorzi ai fini della ricognizione di cui trattasi.

Sull'argomento interviene in aula il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria il quale motiva l'esclusione dei predetti consorzi dal dispositivo dell'atto deliberativo, alla luce delle intervenute pronunce della Corte dei Conti e risoluzioni in materia.

Il Consigliere Ferri Stefania ne prende atto e condivide la soluzione prospettata dal Dirigente.

UDITI gli interventi e terminata la discussione, il Sindaco-Presidente invita il Consiglio a votare la proposta in oggetto.

INDI

### IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore Forlini Alessandro e ritenuto di condividerne i contenuti;

UDITI gli interventi dei Consiglieri, come sopra riportati in sintesi;

DATO ATTO che compete al Consiglio Comunale l'adozione degli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D. L.vo n.267/2000;

RITENUTO pertanto di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie, anche in ordine agli eventuali obblighi di dismissione di società pubbliche, quale risulta dalla relazione citata, nonché le proposte circa il mantenimento di partecipazioni parimenti evidenziate nella relazione stessa;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), n.3), del TUEL D. L.vo n.267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti dell'Area Economico-Amministrativa e Tecnica Ambiente e Territorio ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. in ordine alla regolarità contabile;

CON voti favorevoli n.10, contrari n.0, astenuti n.3 ( Ferri Stefania, Medori Luigino e Annunzio Amatucci), espressi in forma palese per alzata di mano su n. di 13 Consiglieri presenti e n.10 votanti;

### DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone altresì motivazione ai sensi dell'art.3 della L. 07/08/1990 n.241 e ss.mm.ii;
- 2) di prendere atto che le società partecipate dal Comune di Sant'Egidio alla Vibrata sono attualmente le seguenti:

Denominazione società	% Partecipazione
Ruzzo Reti S.p.A.	2,27%
Farmacia Comunale Sant'Egidio S.p.A.	47,00%
Poliservice S.p.A.	0,217%

- 3) alla luce di quanto evidenziato in premessa e quindi verificata la sussistenza degli elementi di necessità per il perseguimento di finalità istituzionali dell'Amministrazione autorizzare, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, della L. n.244/2007, il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Sant'Egidio alla Vibrata nelle Società di seguito indicate:

- a) Ruzzo Reti S.p.A. in quanto società a totale capitale pubblico che svolge attività nell'ambito dei servizi pubblici locali identificati nella prima delle "categorie" già elencate, in quanto trattasi di partecipazioni a valenza strategica e di particolare rilevanza con riferimento ai servizi gestiti dalla predetta società; la partecipazione alla Società medesima è infatti riferita a servizi di interesse generale, qualificati come servizi pubblici Locali, con presupposto partecipativo determinato dalla

- scelta dello specifico modello organizzativo-gestionale, consentito dalla normativa vigente;
- b) Farmacia Comunale Sant'Egidio S.p.A. in quanto società a capitale misto pubblico/privato che svolge attività nell'ambito di servizi pubblici locali, a carattere essenziale, identificati nella prima delle "categorie" già elencate;
- c) Poliservice S.p.A. in quanto società a capitale misto pubblico/privato che svolge attività nell'ambito di servizi pubblici locali identificati nella prima delle "categorie" già elencate;
- 4) di prendere atto che, a seguito dell'effettuazione della ricognizione in ordine agli eventuali obblighi di dismissione di società pubbliche previsti dall'art.14, comma 32, del D.L. n.78/2010 e dall'articolo 4, commi 1-3, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n.135, non vi sono, per le ragioni ed i motivi tutti diffusamente e per esteso narrati in premessa e che qui si intendono richiamati, società interessate dalla dismissione in quanto appunto:
- a) la società Ruzzo Reti S.p.A. non rientra nell'ambito dell'operatività della norma dell'art.14, comma 32, D.L. n.78/2010, essendo partecipata da più Comuni la cui popolazione complessiva supera i 30.000 abitanti;
- b) le società Farmacia Comunale Sant'Egidio S.p.A. e Poliservice S.p.A. al 31 dicembre 2012, a) hanno il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non hanno subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non hanno subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il Comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime, il tutto come risulta dai bilanci delle predette società in atti;
- 5) di dare atto che è stato acquisito il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b), n.3), del TUEL D. L.vo n.267/2000;
- 6) di trasmettere il presente atto:
- al Prefetto di Teramo ai sensi dell'art.16, comma 28, del D.L. n.138/2011, convertito con modificazione dalla L. n.148/2011;
  - alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo, ai sensi dell'art.3, comma 28, della L. 24/12/2007 n.244;
  - ai rappresentanti legali delle società partecipate di cui sopra per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di propria competenza, secondo i principi del diritto societario contenuti nel codice civile.

Di seguito, su conforme proposta del Presidente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 del T.U.E.L. approvato con D. L.vo n.267/2000.

Denominazione società	% Partecipazione	Oggetto sociale	Macro-categorie attività
Farmacia Comunale Sant'Egidio S.p.A.	47,00%	Gestione di farmacie, comprendenti la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, etc. Produzione di prodotti officinali omeopatici, di prodotti di erboristeria, etc. Effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza. Etc.	Gestione farmacie DPR 194/1996 Servizio 12 05 "Farmacie" del Bilancio comunale
Ruzzo Reti S.p.A.	2,27%	Gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue nonché l'amministrazione e la gestione integrata delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio idrico integrato	Gestione servizio idrico integrato DPR 194/1996 Servizio 09 04 "Servizio idrico integrato" del Bilancio comunale
Poliservice S.p.A.	0,217%	Gestione dei servizi di igiene urbana ed in particolare: raccolta RSU; raccolta differenziata frazione umida; raccolte differenziate vetro, carta, cartone e plastica; raccolta rifiuti ingombranti; raccolta rifiuti pericolosi; servizi di spezzamento	Gestione rifiuti DPR 194/1996 Servizio 09 05 "Servizio smaltimento rifiuti" del Bilancio comunale

		stradale manuale e meccanico; etc.	
--	--	------------------------------------	--

Allegato B)

	<b>Servizi pubblici Locali</b>	<b>Funzioni amministrative</b>	<b>Attività strumentali</b>	<b>Gestioni patrimoniali</b>	<b>Servizi d'interesse generale</b>
<b>Gestione farmacie</b>	Farmacia Comunale Sant'Egidio S.p.A.				
<b>Servizio idrico integrato</b>	Ruzzo Reti S.p.A.				
<b>Servizio smaltimento rifiuti</b>	Poliservice S.p.A.				



**COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA**  
**PROVINCIA DI TERAMO**

**OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 16/09/2013 avente ad oggetto "Ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata anche in ordine agli eventuali obblighi di dismissione"**

Il sottoscritto *Dott. Bua Giuseppe*, Organo di Revisione Economico-Finanziario del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata,

**VISTI**

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto;
- l'art.239 comma 1 lettera b) numero 3) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 16/09/2013 avente ad oggetto "Ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata anche in ordine agli eventuali obblighi di dismissione".

Dalla Residenza Municipale, 25 settembre 2013

**L'Organo di Revisione Economico-Finanziario**

*Dott. Bua Giuseppe*

  
\_\_\_\_\_



# COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

PROVINCIA DI TERAMO

C.A.P. 64016 – tel. 0861/846511 – fax 0861/840203

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 39/2013 CONSIGLIO COMUNALE

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL T.U. D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N°267

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA ANCHE IN ORDINE AGLI EVENTUALI OBBLIGHI DI DISMISSIONE**

**RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA ANCHE IN ORDINE AGLI EVENTUALI OBBLIGHI DI DISMISSIONE**

**PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**



Il Dirigente dell'Area  
Economico-Amministrativa  
Dott. Andrea Luzi

**PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**



Il Dirigente dell'Area  
Tecnica Ambiente e Territorio  
Ing. Mauro Bellucci

**PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**



Il Dirigente dell'Area  
Economico-Amministrativa  
Dott. Andrea Luzi

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**  
arch. Rando Angelini

**Il Segretario Comunale**  
ANGELINI Dott. TOMMASO

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che:

L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul:

Titolo \_\_\_\_\_ Funz. \_\_\_\_\_ Serv. \_\_\_\_\_ Int. \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Impegno n. \_\_\_\_\_  Prenot. d'impegno \_\_\_\_\_  Imp. pluriennale n. \_\_\_\_\_

**Il Dirigente dell'Area Economico- Amministrativa**  
Dott. Andrea Luzi

Prot. n. 1035 Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.

Sant'Egidio alla Vibrata, li 06/08/2013

**Il Messo Comunale**

**Visto: Il Segretario Comunale**  
ANGELINI Dott.  
TOMMASO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art. 134, comma 4 T.U.E.L. D.L.gs 267/2000.

Sant'Egidio alla Vibrata, li 30/08/2013

**Il Segretario Comunale**  
ANGELINI Dott. TOMMASO